

DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2019
274/2019/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RENDITE DI CONGESTIONE PER I DIRITTI DI TRASMISSIONE DI LUNGO TERMINE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/1719 (FCA)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1070^a riunione del 25 giugno 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72);
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016 (di seguito: regolamento FCA);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità), 15 gennaio 2019, 5/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 5/2019/R/eel);
- la decisione ACER 07/2017 del 14 dicembre 2017, relativa all'approvazione della metodologia per la ripartizione delle rendite di congestione relativamente ai mercati del giorno prima e infragiornaliero (di seguito: decisione 07/2017);
- il documento dell'*Energy Regulators' Forum* (di seguito: ERF), recante "*ERF Rules of Procedure*" del 15 marzo 2016, con cui si è istituita, su base volontaria, una piattaforma ove i rappresentanti legali o loro delegati di tutte le Autorità di regolazione europee esprimono formalmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i "termini e condizioni o le metodologie", secondo quanto previsto dai regolamenti europei in materia;
- il documento recante "*All TSOs' Proposal for a Congestion Income Distribution (CID) methodology in accordance with Article 57 of the Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation*" (di seguito: proposta di CIDM FCA); del 30 maggio 2018,

- inviato da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) all’Autorità in data 5 giugno 2018, prot. Autorità 187953 del 6 giugno 2018 (di seguito: comunicazione 5 giugno 2018);
- il documento recante “*All TSOs’ Proposal for a Congestion Income Distribution (CID) methodology in accordance with Article 57 of the Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation*” del 15 marzo 2019 (di seguito: proposta di CIDM FCA emendata) inviato da Terna all’Autorità in data 18 marzo 2019, prot. Autorità 6797 del 19 marzo 2019 (di seguito: comunicazione 18 marzo 2019);
 - la comunicazione ERF del 23 maggio 2019, alle Autorità di regolazione europee, prot. Autorità 0015978 del 17/06/2019 (di seguito: comunicazione ERF);
 - la lettera del Presidente di ERF, allegata alla comunicazione ERF, all’ACER, alla Commissione Europea e a ENTSO-E (di seguito: lettera del presidente ERF).

CONSIDERATO CHE:

- l’applicazione di un modello zonale al mercato del giorno prima, come previsto dal Regolamento CACM, comporta la presenza di una rendita di congestione associata al differenziale di prezzo fra le zone d’offerta che emerge quando la capacità di trasporto fra le suddette zone è saturata; detta rendita rappresenta una misura del valore della capacità di trasporto in condizioni di scarsità;
- i diritti di trasmissione di lungo termine disciplinati dal Regolamento FCA (di seguito: LTTR) consentono agli operatori di mercato di coprirsi dal rischio di volatilità del valore della capacità di trasporto; qualora non utilizzati direttamente per il trasporto dell’energia da una zona all’altra, essi danno diritto ad una remunerazione associata al differenziale di prezzo fra le zone d’offerta cui il diritto si riferisce, emerso sul mercato del giorno prima;
- dato il legame con i prezzi del mercato del giorno prima, i costi per la remunerazione dei LTTR sono coperti tramite la rendita di congestione raccolta sul mercato del giorno prima: è quindi fondamentale il rispetto della cosiddetta clausola di *revenue adequacy*, atta ad assicurare che la rendita di congestione allocata su un dato confine sia adeguata a garantire la remunerazione prevista per i LTTR sul medesimo confine;
- i LTTR sono allocati per il tramite di aste esplicite: il ricavo emergente da dette aste può essere assimilato ad una rendita di congestione associata al valore atteso della capacità di trasporto sugli orizzonti temporali di lungo termine.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 73, del Regolamento CACM, prevede che tutti i TSO elaborino una proposta relativa a una metodologia per la distribuzione delle rendite di congestione, relativa ai mercati del giorno prima e infragiornaliero (di seguito: proposta di CIDM CACM);

- l'articolo 57, del Regolamento FCA, prevede che, entro 6 mesi dall'approvazione della CIDM CACM, tutti i TSO elaborino una proposta per la distribuzione delle rendite di congestione per i LTTR (di seguito: proposta di CIDM FCA);
- l'articolo 61, del Regolamento FCA, prevede che, entro 6 mesi dall'approvazione della CIDM FCA, tutti i TSO elaborino una proposta per la ripartizione dei costi per garantire la *firmness* dei LTTR e per la loro remunerazione in caso di mancato utilizzo;
- il 14 dicembre 2017 ACER, con la decisione 07/2017, ha approvato la proposta di CIDM CACM, limitatamente al solo mercato del giorno prima, rinviando a successivi emendamenti la definizione delle regole per il mercato infragiornaliero, da implementarsi a valle della definizione delle modalità per il *pricing* della capacità ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento CACM; con la medesima decisione ACER ha altresì chiarito che la questione della *revenue adequacy* relativa alla remunerazione dei LTTR dovrà essere affrontata nella metodologia di cui all'articolo 61 del Regolamento FCA;
- l'articolo 4(6), lettera e), del regolamento FCA, prevede che la Proposta di CIDM FCA sia sottoposta all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione;
- l'articolo 4(9), del regolamento FCA, prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 4(10), del regolamento FCA, prevede che qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all'articolo 4(9), entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1), del regolamento (CE) 713/2009;
- l'articolo 4(11) del regolamento FCA prevede che, qualora una o più Autorità di regolazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie, i TSO interessati siano tenuti a presentare una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie interessate entro due mesi dalla richiesta delle Autorità di regolazione; le competenti Autorità di regolazione devono adottare una decisione in merito alle proposte modificate entro due mesi dal ricevimento delle stesse o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata; in caso in cui le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i suddetti termini, il medesimo articolo prevede che entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1) del regolamento (CE) 713/2009;
- la procedura che le Autorità di regolazione hanno adottato per l'approvazione delle proposte, ai sensi dell'articolo 4(6) del regolamento FCA, prevede che la decisione di approvazione sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno dell'ERF, conformemente alle regole contenute nel documento ERF *Rules of Procedure*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la proposta di CIDM FCA è stata trasmessa, da Terna, all'Autorità, con la comunicazione 5 giugno 2018;
- la proposta di cui al precedente punto prevede:
 - il calcolo della rendita di congestione su ciascun confine fra zone d'offerta come differenza fra il ricavo emergente dalle aste di allocazione dei LTTR sul suddetto confine e la remunerazione garantita agli assegnatari che restituiscono volontariamente i propri diritti;
 - la ripartizione della rendita di congestione su ciascun confine fra zone d'offerta in modo equivalente fra i TSO coinvolti (di seguito: *50%-50% sharing key*);
 - la possibilità di derogare dalla regola generale del *50%-50% sharing key* in specifici casi fra i quali la presenza di quote di proprietà o di investimento diverse fra i TSO coinvolti; l'elenco delle deroghe e i relativi coefficienti di ripartizione sono riportati in uno specifico allegato sottoposto all'approvazione delle autorità di regolazione;
- con la deliberazione 5/2019/R/eel l'Autorità, conformemente a quanto concordato all'unanimità in data 29 novembre 2018 dalle autorità di regolazione europee, ha richiesto a Terna di emendare la proposta di CIDM FCA al fine di:
 - indicare le condizioni per le quali sia possibile derogare dalla regola generale del *50%-50% sharing key*;
 - escludere dall'approvazione i coefficienti di ripartizione in deroga rispetto alla regola generale del *50%-50% sharing key* e prevederne, invece, la pubblicazione centralizzata a cura di ENTSO-E senza la necessità di una approvazione formale da parte delle Autorità di regolazione: la proposta di CIDM FCA deve, invece, riportare i criteri generali con cui detti coefficienti in deroga sono determinati;
 - specificare che la proposta di CIDM FCA non affronta le questioni della *revenue adequacy* relative alla remunerazione dei LTTR; detta questione dovrà, invece, essere affrontata nell'ambito della metodologia di cui all'articolo 61 del Regolamento FCA, in coerenza con quanto previsto da ACER con la decisione 07/2017;
- la proposta di CIDM FCA emendata è stata trasmessa, da Terna, all'Autorità, con la comunicazione 18 marzo 2019;
- la data di ricevimento della proposta di CIDM FCA emendata da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata è il 15 aprile 2019;
- il 22 maggio 2019, tramite votazione elettronica, l'ERF ha preso atto della volontà unanime di tutte le Autorità di regolazione europee di approvare la proposta di CIDM FCA emendata e ha conseguentemente escluso il ricorso ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 4(11) del regolamento FCA;
- il Presidente di ERF, con la lettera ERF, ha informato dell'esito della votazione ACER, la Commissione Europea e ENTSO-E e inoltrato loro il documento di approvazione della proposta di CIDM FCA emendata.

RITENUTO CHE:

- la proposta di CIDM FCA emendata risulti conforme agli emendamenti richiesti dalle competenti autorità di regolazione, come inviati a Terna con la deliberazione 5/2019/R/eel;
- sia pertanto opportuno approvare la proposta di CIDM FCA emendata conformemente al risultato della votazione espressa in sede ERF di cui alla comunicazione ERF

DELIBERA

1. di approvare il documento “proposta di CIDM FCA emendata” allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di richiedere a Terna, in qualità di titolare della concessione per il servizio di trasmissione e dispacciamento, di pubblicare, sul proprio sito internet, la proposta di CIDM FCA emendata ai sensi dell’articolo 4(13) del regolamento FCA;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

25 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini